



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 31 maggio 2006

Protocollo: 3009

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane

Rif.:

TUTTE

Allegati:

e, p. c.:

All'Area Centrale Verifiche e  
Controlli Tributi Doganali e Accise-  
Laboratori Chimici

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio di Staff Antifrode

All'Ufficio di Staff Tecnologie per  
l'Innovazione

SEDE

Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî  
Via M. Carucci, 99  
00143

R O M A

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
R O M A

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
Via Sicilia, 187  
00187

R O M A

**OGGETTO:** Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione dell'8 marzo 2006 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Modifica delle disposizioni relative al controllo del peso delle banane fresche destinate all'immissione in libera pratica.

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie L n. 70 del 9 marzo 2006 è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto che apporta, con decorrenza 1° giugno 2006, talune modifiche alle disposizioni relative all'immissione in libera pratica di banane, attualmente previste dall'articolo 290 *bis* e dall'allegato 38 ter delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, emanate con regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993. Ad integrazione di quanto comunicato ed a scioglimento della riserva contenuta nel penultimo capoverso della nota prot. 729/3804/I/ACGT del 17.3.2006 si fa presente quanto segue.

Con il provvedimento in esame è stato riformulato l'articolo 290 bis del regolamento (CEE) 2454/93 e sono stati inseriti altri tre articoli (290 ter, 290 quater e 290 quinquies).

Conseguentemente è stato sostituito l'allegato 38 ter ed inserito l'allegato 38 quater, conformemente a quanto riportato negli allegati al regolamento di cui all'oggetto.

Tra le innovazioni previste dal suddetto regolamento si evidenziano:

- la previsione dello status di "pesatore autorizzato" che può essere conferito a qualsiasi operatore economico, purché siano rispettati determinati requisiti indicati dal regolamento medesimo;
- l'emissione di una nota di pesatura da parte del "pesatore autorizzato", attestante il peso netto di una partita di banane fresche, senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
- la possibilità di trasmettere tale nota di pesatura alle autorità doganali anche in forma elettronica;
- l'istituzione, presso la Commissione, di una banca - dati contenente l'elenco dei "pesatori autorizzati" comunitari.

Si procede di seguito all'illustrazione con le dovute precisazioni delle singole disposizioni.

#### **- Articolo 290 bis**

Nel suddetto articolo si elencano talune definizioni, tra le quali, si ritiene utile evidenziare l'espressione "peso netto delle banane fresche", con la quale s'intende il peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggi di qualsiasi tipo e l'espressione "luogo di scarico", con la quale si

designa ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale. La pesatura può avvenire in qualsiasi luogo di scarico (porto, locali situati nel retroterra, deposito doganale, ecc.). In caso di traffico containerizzato, luogo di scarico può essere sia il luogo in cui il contenitore è estratto dal mezzo di trasporto principale (nave, aereo, ecc.), sia il luogo in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

#### **- Articolo 290 ter**

Il paragrafo 1 del suddetto articolo stabilisce che lo status di pesatore autorizzato può essere conferito, su richiesta, a qualsiasi operatore economico coinvolto nell'importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nel trattamento di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo medesimo.

In linea con quanto stabilito, tale status è negato al richiedente che abbia commesso un'infrazione grave o ripetuta alla normativa doganale o ad ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane oppure più violazioni in materia doganale, anche di carattere amministrativo, che per la loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

Lo status di pesatore autorizzato abilita alla pesatura di banane fresche esclusivamente nel luogo controllato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori autorizzazioni presso altri uffici doganali.

Si precisa, tuttavia, che l'utilizzo di note di pesatura delle banane emesse da un pesatore autorizzato non è limitato alle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate presso l'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione medesima.

Il paragrafo 2 del suddetto articolo stabilisce che l'autorizzazione ad agire quale "pesatore autorizzato" è revocata dall'ufficio doganale che ha provveduto a rilasciarla, qualora il titolare non soddisfi più i criteri previsti alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo in questione.

#### **- Articolo 290 quater**

Il paragrafo 1 del suddetto articolo stabilisce che per controllare il peso netto delle banane fresche, le dichiarazioni di immissione in libera pratica devono essere accompagnate da una nota di pesatura che attesta il peso netto per tipo di imballaggio e origine.

Inoltre, tale disposizione prevede che la nota di pesatura può essere trasmessa all'ufficio doganale competente anche in forma elettronica.

Il paragrafo 2 dell'articolo in questione prevede che il pesatore autorizzato deve comunicare anticipatamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche, effettuata ai fini dell'emissione di una nota di pesatura, indicando, tra l'altro, il tipo di imballaggio, l'origine, il luogo della pesatura e la data.

In base a tale comunicazione preventiva le autorità doganali possono decidere di procedere ad un controllo della partita di banane.

Il paragrafo 3 riporta la percentuale del numero totale di note di pesatura delle banane da verificare in base ad un'analisi del rischio indicando, altresì, le modalità per effettuare tali verifiche secondo la procedura stabilita dall'allegato 38 *ter* al regolamento in parola.

L'ufficio doganale competente può effettuare tale verifica assistendo alla pesatura effettuata dal pesatore autorizzato di un campione rappresentativo o procedendo esso stesso a tale pesatura.

Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica prive della nota di pesatura delle banane emessa da un pesatore autorizzato, la Dogana procede secondo le consuete modalità di accertamento.

#### **- Articolo 290 quinquies**

Il suddetto articolo stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pesatori autorizzati; quest'ultima trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Al fine di uniformare tale procedura le Circostrizioni Doganali e gli Uffici delle Dogane, ove istituiti, dovranno tempestivamente comunicare l'elenco dei "pesatori autorizzati", e ogni eventuale modifica, all'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti (e-mail: [dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it](mailto:dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it)) al fine della loro trasmissione ai competenti Servizi Comunitari.

In tale comunicazione dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni.

- Nome e indirizzo del pesatore autorizzato;

- Numero dell'autorizzazione (codificato secondo la struttura prevista all'Allegato 37 *quater*, punto 8 delle Disposizioni d'Applicazione del Codice Doganale) seguito da un numero di serie fornito dal pesatore autorizzato medesimo.

**- Allegato 38 ter**

Stabilisce la procedura in base alla quale si determina il peso netto di una partita di banane fresche.

**- Allegato 38 quater**

Il suddetto allegato costituisce il modello in base al quale deve essere redatta la nota di pesatura da parte del pesatore autorizzato.

Per completezza d'informazione si fa presente che a partire dal 1° giugno 2006 sarà operativo sul sistema AIDA "Tariffa doganale d'uso integrata" l'obbligo relativo alla presentazione della nota di pesatura di cui trattasi a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche.

Codeste Direzioni Regionali daranno la massima diffusione ai contenuti del presente comunicato e vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle istruzioni impartite segnalando con immediatezza ogni eventuale inconveniente.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr. Paolo Di Roma